

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEGLI ANIMALI ODV" DI RAVENNA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI SU SUOLO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE PROROGA.

Il mese di _____ dell'anno _____

TRA

la Provincia di Ravenna con sede in Ravenna, piazza Caduti per la Libertà 2/4, (C.F./P.IVA 00356680397) rappresentata dal Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi informativi Dott. _____, in esecuzione dell'Atto del Presidente n. _____ del _____

E

l'Associazione "Amici degli animali ODV", con sede a Classe (RA) in via Roma Vecchia, 129 - C.F. 92065110394 - P. Iva 0250299039, rappresentata dal sig. _____ autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione;

PREMESSO CHE

- la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica onoterme e per il prelievo venatorio" stabilisce che alle Province spettavano le funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna; in particolare l'art. 4 comma 6 prevede l'emanazione da parte delle Regioni di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà. Oltre alla funzione di protezione della fauna, generalmente intesa, la Provincia provvede alla attività

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.

	di recupero dei capi di fauna selvatica, feriti in azione di caccia o per	
	altre cause diverse dal prelievo venatorio, nonché al recupero a smaltimento	
	della fauna morta;	
	per effetto dell'art. 40 della legge regionale n. 13/2015 la competenza in	
	materia è stata trasferita alla regione Emilia-Romagna;	
	- la Legge Regionale 6 novembre 2019, n.23 "Misure urgenti per la definizio-	
	ne di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019", apportando mo-	
	difiche alla suddetta legge regionale, riporta in capo alle Province il	
	coordinamento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento	
	delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del terri-	
	torio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in	
	materia sanitaria;	
	- la stessa Legge Regionale n. 23/2019 ha apportato modifiche all'art. 26	
	della Legge Regionale n. 8/1994 ("Disposizioni per la protezione della fauna	
	selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria") prevedendo al comma 6	
	- sexies che le Province svolgano il coordinamento dell'attività di raccol-	
	ta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici	
	su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva	
	l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria;	
	- lo schema di "Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, la Città Metro-	
	litana di Bologna e le Province per l'esercizio delle funzioni regionali	
	conferite ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni"	
	(approvato dalla Regione Emilia - Romagna con D.G.R. n. 2159 del 12/12/2023	
	e valevole per il triennio 2023 / 2025) prevede, all'art. 4 - punto 3, un	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	fondo destinato alle Province per il finanziamento dello svolgimento	
	dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse	
	di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di compe-	
	tenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sani-	
	taria, così come stabilito dall'art. 40 della L.R. 13/2015 come modificata e	
	integrata dall'art. 9 della L.R. n. 23/2019;	
	- con Atto del Presidente della Provincia di Ravenna Provincia n. 142 del	
	19/12/2023 è stato approvato lo "Schema di Convenzione per il triennio 2023-	
	2025 fra la Regione Emilia - Romagna e la Provincia di Ravenna per	
	l'esercizio delle funzioni regionali conferite e delle attività assegnate ai	
	sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni", quindi sot-	
	toscritta tra la Regione Emilia - Romagna e la Provincia di Ravenna, con ef-	
	fetti giuridici dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2025;	
	- tra la Provincia di Ravenna e l'Associazione "Amici degli Animali ODV" è	
	stata da ultimo sottoscritta una convenzione, con durata dal 01/01/2024 al	
	31/12/2024, per il servizio di raccolta carcasse di animali selvatici su	
	suolo pubblico nell'ambito del territorio della Provincia (rep. N. 5268 del	
	01/12/2023 - p.g. n. 34277 del 01/12/2023);	
	- l'associazione "Amici degli animali ODV", con nota acquisita agli atti	
	dell'Ente al p.g. n. _____ in data _____ ha manifestato la	
	propria disponibilità a continuare una collaborazione stabile ed organizzata	
	con la Provincia di Ravenna per far fronte alla problematica relativa al re-	
	cupero delle carcasse degli animali;	
	- entrambe le parti hanno un reciproco vantaggio a continuare la collabora-	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

zione attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione volta alla realizzazione delle suddette finalità;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. La convenzione ha lo scopo di far proseguire una collaborazione tra la Provincia di Ravenna e l'associazione "Amici degli animali ODV" finalizzata a garantire l'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio della Provincia di Ravenna, previa specifica richiesta dei soggetti indicati al successivo art. 2, punto 1 della presente convenzione.

Sono escluse dal recupero le singole carcasse di piccoli mammiferi di dimensioni inferiori a quella di un tasso o di un istrice adulto.

2. Sono altresì escluse dal recupero le singole carcasse di uccelli fatta eccezione per i casi in cui si rendesse necessario recuperare carcasse di esemplari di avifauna al fine di prevenire situazioni di potenziale allerta sanitaria causata dalla diffusione della influenza aviaria.

3. Il recupero di cui al comma 2. Dovrà avvenire nel rispetto delle misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e la diffusione dell'influenza aviaria di volta in volta vigenti.

Art. 2 - Impegni dell'associazione "Amici degli animali ODV"

1. L'Associazione è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti nelle materie connesse con lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, comprese quelle eventualmente emanate nel corso di validità del presente atto.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.

	2. Le condizioni del servizio prestato dall'associazione "Amici degli animali ODV" sono le seguenti.	
	L'associazione deve garantire, attraverso il proprio personale ed idonea attrezzatura, la raccolta, il deposito, il trasporto e lo smaltimento di carcasse di animali selvatici rinvenute su strade e/o su suolo pubblico nel territorio della Provincia di Ravenna di cui all'art. 1 nel rispetto di quanto segue:	
	a) l'associazione interviene per il recupero delle carcasse di animali selvatici a seguito di segnalazioni telefoniche o scritte (a mezzo fax, mail, sms) effettuate esclusivamente da uno o più dei soggetti di seguito elencati:	
	- Servizio Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna sede di Ravenna;	
	- Polizia Locale della Provincia di Ravenna;	
	- Polizia Locale del Comune di ritrovamento;	
	- Ente proprietario o gestore della strada (Comune, Provincia, Anas);	
	- Servizio Veterinario della ASL competente per territorio;	
	- Forze dell'Ordine;	
	- Vigili del Fuoco;	
	i quali provvedono, previa le necessarie verifiche, ad avviare la chiamata all'associazione.	
	b) l'intervento di raccolta delle carcasse deve avvenire, di norma, entro le 24 ore successive alla chiamata. Qualora, a giudizio del soggetto che fa la segnalazione, la carcassa possa costituire grave pericolo per la circolazione	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	ne o per l'igiene e la sicurezza pubbliche, il recupero deve essere effet-	
	tuato con urgenza e comunque entro e non oltre le 8 ore successive alla	
	chiamata;	
	c) la raccolta e il trasporto delle carcasse devono avvenire con l'utilizzo	
	di un automezzo a norma o tramite l'impiego di un automezzo dotato di conte-	
	nitore mobile a norma, regolarmente registrato presso l'ASL competente per	
	il trasporto di carcasse di animali selvatici e con l'utilizzo di adeguati	
	dispositivi individuali di protezione, che prevengano i rischi per il perso-	
	nale addetto;	
	d) le carcasse devono essere conferite all'Istituto Zooprofilattico Speri-	
	mentale (IZS) competente per territorio per l'accertamento circa la presenza	
	delle infezioni oggetto del vigente Piano di sorveglianza e di monitoraggio	
	sanitario regionale della fauna selvatica ed eventualmente per la determina-	
	zione della causa di morte;	
	e) le carcasse sono smaltite, a norma di legge, direttamente	
	dall'associazione presso apposita struttura, solo nei seguenti casi:	
	- carcasse in cattivo stato di conservazione;	
	- qualora l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) comunichi ufficial-	
	mente che non è più necessario proseguire con gli accertamenti;	
	f) l'associazione deve tenere un apposito registro, in formato elettronico,	
	di carico e scarico delle carcasse, da cui risultino i seguenti elementi:	
	- specie, qualora identificabile;	
	- sesso ed età approssimativa, qualora identificabili;	
	- indicazione del richiedente l'intervento di recupero;	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	- comune, località ed identificativo strada (nome strada o via, km se rilevabile) con coordinate XY GPS del luogo di raccolta, che saranno trasmessi	
	ogni sei mesi alla Provincia di Ravenna (provra@cert.provincia.ra.it) ed alla Regione Emilia-Romagna (stacp.ra@regione.emilia-romagna.it);	
	- data ed ora del rinvenimento;	
	- indicazione della struttura che riceve la carcassa;	
	- peso in chilogrammi della carcassa, se conferita all'impianto di smaltimento;	
	- estremi della ricevuta relativa alla consegna presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o presso la struttura di smaltimento.	
	Il registro predetto dovrà essere inviato ogni sei mesi alla Provincia, presso il Corpo di Polizia Locale sito a Ravenna in via di Roma, 165; decorso 10 giorni dalla data di ricevimento del registro senza che vi siano state segnalazioni e/o richieste di chiarimenti da parte della Provincia	
	l'associazione può procedere all'invio del prospetto di rendiconto;	
	g) qualora non sia possibile effettuare la consegna delle carcasse all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o non sia possibile l'immediato smaltimento, l'associazione può depositarle in apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore) in propria dotazione, per poi essere trasportate periodicamente, a svuotamento della cella o del dispositivo frigorifero	
	stesso, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o allo smaltimento;	
	h) successivamente a ogni raccolta e svuotamento deve essere effettuato adeguato lavaggio e disinfezione del contenitore mobile e del congelatore o cella frigorifera in dotazione, secondo le norme vigenti.	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	i) l'associazione deve conservare le ricevute relative al materiale consegnato e metterle a disposizione per i necessari controlli da parte della	
	Provincia di Ravenna. Copia del registro di carico e scarico sarà utilizzata	
	in sede di verifica delle prestazioni rese al fine della corresponsione	
	del contributo per il servizio reso.	
	l)l'Associazione provvede a trasmettere alla Provincia il rendiconto sui	
	servizi resi con cadenza semestrale, a seguito dell'invio alla Provincia	
	stessa del registro di carico e scarico come previsto dal precedente punto	
	f);	
	m) l'Associazione è tenuta, inoltre, ad ottemperare a quanto segue:	
	- avvalersi, nelle attività di cui alla presente convenzione, dell'apporto	
	dei propri aderenti volontari;	
	- stipulare apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare	
	contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività	
	stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi;	
	- garantire che i capi rinvenuti morti al momento della raccolta siano tenuti	
	a disposizione per le 24 ore successive alla segnalazione, al fine di	
	permettere gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti di interesse per la	
	Provincia;	
	- assicurare che ogni recupero che abbia ad oggetto fauna particolarmente	
	protetta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 157/1992 sia segnalato tempestivamente	
	alla provincia e comunque non oltre le 24 ore successive, salvo	
	cause di forza maggiore.	
	n) l'Associazione si impegna in ogni tempo a manlevare e tenere indenne la	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	Provincia di Ravenna dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazio-	
	ne ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto	
	previsto dal presente atto o dalla disciplina vigente ed a informare la Pro-	
	vincia di ogni circostanza che abbia influenza sulla esecuzione delle atti-	
	ività oggetto della presente convenzione.	
	Art. 3 - Impegni della Provincia	
	1. La Provincia di Ravenna, a fronte della collaborazione di cui all'art.2,	
	riconosce all'associazione un contributo a titolo rimborso spese in relazio-	
	ne ai servizi resi, nel limite dell'importo massimo complessivo annuale	
	stanziato dalla Regione Emilia-Romagna in favore della Provincia di Ravenna.	
	2. La Provincia, con atto gestionale del competente Dirigente, provvederà	
	all'assunzione dell'impegno di spesa delle risorse stanziato a tal fine dal-	
	la Regione Emilia-Romagna, per la successiva liquidazione del contributo	
	all'Associazione. Tale liquidazione avverrà, nel corso dell'anno di validità	
	della presente Convenzione, in due soluzioni, ciascuna pari al 50%	
	dell'importo complessivo del contributo stanziato dalla Regione; la prima	
	parte del contributo verrà liquidata a seguito della presentazione del primo	
	rendiconto semestrale e la seconda a seguito del successivo rendiconto seme-	
	strale per l'importo restante.	
	3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le	
	norme e le prescrizioni che dovessero essere emanate successivamente alla	
	stipulazione della presente convenzione restano ad esclusivo carico	
	dell'Associazione, intendendosi in ogni caso rimborsati con l'importo stabi-	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	lito. L'Associazione non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tal	
	titolo nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.	
	4. Ai fini della corresponsione del contributo, l'associazione dovrà produrre:	
	- Copia del registro, in formato elettronico, di carico e scarico (completo di geo localizzazione delle singole carcasse);	
	- Le ricevute relative al materiale consegnato;	
	- Un prospetto economico che specifichi i singoli importi da rendicontare.	
	Il prospetto da rendicontare dovrà essere presentato alla fine di ogni semestre e dovrà essere intestato a Provincia di Ravenna - Settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi informativi - Corpo di Polizia Locale per la successiva liquidazione del contributo.	
	5. Il contributo è suscettibile di riduzioni qualora le attività realizzate non risultassero conformi a quelle concordate.	
	Art. 4 - Durata	
	1. La presente convenzione ha durata a partire dal 01 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, con possibilità di eventuale proroga della validità della stessa qualora la "Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Ravenna per l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni", richiamata nelle premesse e avente validità fino al 31/12/2025, venga rinnovata.	
	La presente Convenzione potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti.	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

2. Le parti avranno comunque facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione previa comunicazione che dovrà pervenire tramite raccomandata o PEC almeno trenta giorni prima della data del recesso.

Art. 5 - Domicilio

1. Agli effetti della presente convenzione, le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in piazza Caduti per la Libertà, n.2.

Art. 6 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere e che non possano essere risolte mediante bonario accordo fra le parti saranno devolute alla competente autorità giurisdizionale del Foro di Ravenna e del competente Foro amministrativo.

Art. 7 - Spese e oneri. Registrazione

1. Le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione (bolli e imposta di registro) saranno a carico dell'Associazione.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 26/04/1986, n.131 con oneri a carico della parte richiedente, in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del precitato D.P.R.

3. La presente è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D. lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo Settore) essendo posta in essere da una organizzazione di volontariato (ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 comma 1 del medesimo D. lgs. n. 117/2017)

Art. 8. Trattamento dei dati

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.

